

- Graduatorie ad esaurimento docenti
Aggiornamento e integrazione per il
2009/10 e il 2010/11
DM 42 - 8 aprile 2009

○ Chi deve presentare la domanda

- Tutti coloro che sono già inseriti in graduatoria (anche con riserva) devono presentare la domanda anche al solo fine di confermare l'iscrizione e l'eventuale inserimento con riserva (chi non presenta la domanda sarà depennato)
- Chi è già incluso può:
 - Aggiornare il proprio punteggio o semplicemente confermare al propria iscrizione
 - Aggiungersi, in coda, in altre tre province (per tali province non è applicabile la riserva dei posti L. 68/99)
 - Per gli inclusi in I fascia le tre province sono aggiuntive a solo una delle due province di precedente inclusione

- A Chi si presenta la domanda
- All' USP della provincia in cui si è già inseriti o si intende includersi
- Nella domanda sarà possibile anche indicare le tre province aggiuntive nelle quali si viene inseriti in coda
- La domanda per le graduatorie d'istituto potrà successivamente essere presentata anche in provincia diversa da quelle prescelte per le graduatorie provinciali

○ Come funziona la coda (1)

Dopo i candidati inseriti nelle tre normali fasce delle graduatorie di ogni provincia si costituisce una coda:

- sempre suddivisa in tre fasce, contiene tutti i candidati che hanno chiesto tale provincia come aggiuntiva
- i candidati sono inseriti con la rispettiva fascia e i rispettivi punteggi e precedenze

○ Come funziona la coda (2)

- Se si viene assunti in ruolo in una delle province (di inclusione o aggiuntiva) si viene cancellati anche da tutte le altre per quella classe di concorso/tipo di posto
- Per gli inclusi in prima fascia resta comunque l'inclusione nella seconda provincia originaria
- Nel caso delle supplenze annuali è comunque possibile rinunciare ad esse in una o più delle province, ma non è ancora definito il criterio per poter optare tra le nomine tra le varie province: resta comunque la regola che la rinuncia da una nomina non determina sanzioni.
- Chi può presentare la domanda di nuovo inserimento
- Tutti coloro che hanno iniziato un percorso di formazione iniziale nel 2007/08:
 - SSIS
 - CODASLID

- Scienze della formazione primaria
- Biennio di II livello presso i conservatori
- I candidati in possesso di abilitazioni estere (purché riconosciute tra il 2007 e il 30/06/2009)

○ Chi si inserisce quest'anno:

- Si colloca a "pettine" nella provincia prescelta
- Può aggiungersi, in coda, in altre tre province

○ L'aggiornamento del punteggio

- Si possono dichiarare tutti i nuovi titoli conseguiti dopo il 19 aprile 2007 (data di scadenza delle domande precedenti) e comunque entro il 11/05/2009.
- E' possibile chiedere anche la valutazione dei titoli precedenti alla data del 19 aprile 2007 non dichiarati e valutati.
- Nel caso dei servizi è possibile dichiarare anche quelli di anni scolastici precedenti il 2007/08 purché negli stessi anni scolastici non sia già stato raggiunto il punteggio massimo.

- NB1) I titoli e i servizi già dichiarati mantengono la loro valutazione. In questo senso non è possibile modificare le scelte fatte negli anni precedenti sia rispetto ai 30 punti che rispetto ai servizi non specifici.

○ Rideterminazione del punteggio per l'abilitazione

- Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato sia in possesso di altro titolo abilitante più favorevole (Didattica della musica, Scienze della formazione primaria, S.S.I.S, COBASLID, diploma di II livello presso i conservatori).
- NB1) Il vecchio titolo in questo caso potrà essere valutato come altra abilitazione
- NB2) Non si può sostituire il titolo con uno ancora da conseguire (con riserva)

- NB3) Questa regola non vale per coloro che sono inclusi in I e II fascia per i quali si utilizza la tabella 1
- **Valutazione dell'abilitazione**
- L'attribuzione del punteggio relativo al voto di abilitazione si effettua con l'apposita tabella 2 già prevista nei precedenti aggiornamenti (da 4 a 12 punti) (punto A1).
- Il voto conseguito deve essere rapportato a 100 come indicato nel punto A2 della Tabella
- A tutte le abilitazioni, salvo quelle a cui spettano i 30 punti (SSIS, etc), spettano ulteriori 6 punti.
- Queste regole non si applicano per la I e II fascia per le quali si utilizza la Tabella 1

○ **Regole per l'assegnazione dei "30 punti" aggiuntivi**

- Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni conseguite con un unico corso spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell'interessato;

- Non sono valutabili i servizi d'insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi S.S.I.S, COBASLID, Didattica della musica e del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titolo d'accesso per una qualunque classe di concorso/tipo di posto con la corrispondente attribuzione dei 30 punti.
- Per quanto riguarda Scienze della Formazione primaria e il corso quadriennale di didattica della musica, qualora si fosse già inclusi in graduatoria permanente con altro titolo il servizio prestato nel periodo di durata legale dei corsi è valutabile pur essendo ugualmente prevista l'assegnazione dei 30 punti.
- Le abilitazioni conseguite nei corsi aggiuntivi SSIS (semestrali) non danno diritto ai 30 punti ma solo ai 6 punti e quindi in tale periodo il servizio è regolarmente valutabile

○ Regole generali per la valutabilità dei servizi (1)

- Sono valutabili tutti i servizi retribuiti anche se parzialmente;
- Sono anche valutabili i servizi non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (servizio militare e assimilati, dottorato, congedi parentali, sciopero ecc.)
- Si valutano anche i periodi di servizio giuridico determinati da sentenze o da procedure conciliative.
- I servizi all'estero, anche nei corsi, con nomina MAE sono valutabili come quelli nelle scuole statali.
- I servizi nelle scuole paritarie si valutano allo stesso modo di quelli nelle scuole statali a partire dal 1/9/2000 (naturalmente solo dall'anno in cui la scuola ha ottenuto la parità).

- I servizi nelle scuole legalmente riconosciute, parificate o autorizzate (non paritarie) si valuta al 50%.

○ Regole generali per la valutabilità dei servizi (2)

- I servizi prestati con rapporto di lavoro non dipendente (COCOCO, COCOPRO, etc) si valutano per gli effettivi giorni di servizio e non per l'intero periodo.
- Sono valutabili solo i servizi nelle scuole statali, paritarie, legalmente riconosciute, autorizzate o parificate corrispondenti a posti o classi di concorso. Qualunque altro tipo di servizio non è valutabile. In particolare non è valutabile il servizio di religione cattolica e materie alternative.
- I servizi prestati nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito possono essere valutati, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune a scelta dell'interessato.

○ servizi contemporanei su più insegnamenti e servizi non specifici

- Dall'anno scolastico 2003/04, il servizio prestato contemporaneamente su più insegnamenti è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato.

- Il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, a partire dal 2003/04 è valutato nella misura del 50% (in questo caso non è valutabile contemporaneamente come specifico).
- Il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività.
- Il servizio prestato nella scuola secondaria di I e II grado è valutabile, esclusivamente, per le graduatorie corrispondenti.
- I servizi specifici o non specifici sono comunque valutabili complessivamente per un massimo di 6 mesi per ogni a.s.

○ Servizi che danno diritto al doppio punteggio

- A decorrere dall'anno scolastico 2003/04 e fino al 2006/07 è prevista la doppia valutazione per i servizi prestati nelle scuole primarie pluriclassi ubicate in un Comune classificato come di montagna ai sensi della legge n. 90/57 (i relativi elenchi sono disponibili presso gli USP distinti per i vari anni scolastici), nelle piccole isole e presso gli istituti penitenziari.

- Dal 2007/08 tutti i servizi saranno valutati normalmente.

- **Servizio di sostegno**

- Specializzati: il servizio per attività di sostegno, svolto nell'ambito dell'istruzione secondaria di II grado può essere valutato in una qualsiasi classe di concorso compresa nell'area disciplinare di appartenenza. Analogamente il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola media può essere valutato per una qualsiasi classe di concorso di tale grado di scuola.

- Non specializzati: il servizio si valuta sulla classe di concorso dalla quale è derivata la nomina.

- Altri titoli di studio di livello pari o superiore al titolo di accesso (punti 3)

- Si valutano i titoli di studio di livello pari o superiore a quello di accesso. In particolare per gli insegnamenti a cui si accede con la laurea (comprese le primarie, l'infanzia e il personale educativo per cui è ad ordinamento

la laurea quadriennale) si valutano solo le lauree del vecchio ordinamento o quelle specialistiche del nuovo ordinamento.

- Per le classi di concorso della scuola superiore a cui si accede con il solo diploma di scuola media superiore si valutano anche gli eventuali ulteriori diplomi e le lauree triennali del nuovo ordinamento.
- **Laurea in lingue straniere (punti 6)**
- Per le sole graduatorie della scuola primaria si valuta il possesso di una laurea in lingue (Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco) purché la stessa permetta l'accesso all'insegnamento alle scuole secondarie (45/A,46/A)
- Il possesso di tale laurea permette anche l'inclusione nello specifico elenco per l'insegnamento della corrispondente lingua straniera in subordine a coloro che possiedono la specifica idoneità.
- Questa valutazione è alternativa a quella dei titoli di livello pari o superiore: quindi si assegnano solo 6 punti, non 3 + 6.
- **Laurea in Scienze della formazione primaria (punti 6)**

- Si valuta la Laurea ad indirizzo scuola primaria per le graduatorie delle primarie e del personale educativo e quella ad indirizzo scuola d'infanzia per la graduatoria della scuola d'infanzia.
- La valutazione spetta solo nel caso in cui la laurea in scienze della formazione primaria non sia già titolo di accesso alla graduatoria.
- Questa valutazione è alternativa a quella dei titoli di livello pari o superiore e a quella di ulteriori abilitazioni: quindi si assegnano solo 6 punti, non 3 + 6.
- Altre abilitazioni (punti 3)
- Si valutano tutte le ulteriori abilitazioni conseguite.
- Nel caso si sia in possesso di più abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari con un unico esame tale valutazione non spetta.
- Non sono valutabili per le secondarie le abilitazioni di primaria, infanzia e personale educativo e viceversa.

- Dottorato di ricerca (punti 12)
- Si valuta un solo dottorato di ricerca e solo al conseguimento dello stesso
- Sono valutati come dottorato di ricerca i diplomi di specializzazione equiparati per legge o per Statuto (allegato 4)

- Diplomi di Specializzazione pluriennali (punti 6)
- Si valuta un solo diploma
- Sono valutabili gli specifici diplomi di specializzazione pluriennale rilasciati solo dalle Università statali e legalmente riconosciute con la specifica denominazione: “Diploma di Specializzazione” (in sigla D.S.).
- Non sono inclusi in questa definizione le specializzazioni per il sostegno e i corsi SSIS.

- Diplomi di Master (punti 3)
- Si valutano al massimo 3 titoli

- Sono valutabili i **diplomi** di perfezionamento, Master (con tale specifica denominazione) di I e II livello rilasciati solo da Università statali o legalmente riconosciute.
- Devono avere una durata annuale (almeno 1500 ore pari a 60 crediti), con esame finale ed essere coerenti con gli insegnamenti a cui si riferisce la graduatoria.
- Si considerano coerenti a tutti gli insegnamenti anche i master di metodologie didattiche e analoghi.
- Anche i perfezionamenti di 1500 ore (60 Crediti) con esame finale si valutano come i master.

- **Corsi di perfezionamento (punti 1)**
- Si valutano al massimo 3 titoli
- Sono valutabili gli **attestati** dei corsi di perfezionamento di durata annuale con esame finale rilasciati da Università statali o legalmente riconosciute.
- Devono essere coerenti con gli insegnamenti a cui si riferisce la graduatoria.
- Si considerano coerenti a tutti gli insegnamenti anche i corsi di

perfezionamento in metodologie didattiche e analoghi.

- Limiti per la valutazione delle specializzazioni, master e perfezionamenti: al massimo punti 10 complessivi
- Per quanto riguarda specializzazioni, master e perfezionamenti può essere dichiarato un solo titolo per ogni anno accademico.
- Per Specializzazioni, Master e perfezionamenti il punteggio massimo è di 10 punti.
- I limiti indicati per il numero di specializzazioni (1), master (3) e perfezionamenti (3) e il limite complessivo di 10 punti tengono conto anche di quanto già dichiarato nei precedenti aggiornamenti.
- Inserimento a pieno titolo negli elenchi di sostegno

- Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti dello specifico titolo di specializzazione possono chiedere i correlati posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole nei quali siano inclusi
- Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
- **Inserimento con riserva negli elenchi di sostegno**
 - Relativamente agli elenchi di sostegno possono iscriversi con riserva le seguenti categorie di docenti:
 - Abilitati S.S.I.S o COBASLID, frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento della specializzazione sul sostegno;
 - Abilitati con altre procedure, che stanno frequentando il corso delle 800 ore, previsto dal D.M. 20 febbraio 2002 e stanno conseguendo il diploma di specializzazione per il sostegno.
 - Laureati in Scienze della Formazione primaria che stanno seguendo l'apposito modulo di sostegno
 - Lo scioglimento della riserva avverrà con le medesime procedure previste per la riserva dell'abilitazione.
 - NB 1) Potranno inserirsi con riserva per il sostegno anche coloro che stanno conseguendo l'abilitazione (quindi già iscritti con riserva rispetto all'abilitazione) con contestuale acquisizione del modulo di sostegno: *in questo caso alla data stabilita*

potranno sciogliere entrambe le riserve in quanto non si tratta di un corso aggiuntivo o successivo, ma è parte integrante del percorso formativo. (vedi faq n. 8 del 5 aprile 2007). C'è comunque il problema di alcuni corsi che sono stati attivati a fine marzo per finire a giugno sui quali è in corso un'ispezione del Ministero

- **Rinuncia all'inserimento negli elenchi di sostegno**
- **Coloro che sono già inclusi negli elenchi di sostegno, possono chiedere (con il modello Allegato B) la cancellazione di tali specializzazioni per restare inclusi nelle sole graduatorie di posto comune**
- **Tale dichiarazione non può esser resa da coloro che hanno conseguito l'abilitazione o il titolo di sostegno ai sensi del D.M. 21/05 per i quali permane la priorità nelle nomine su sostegno**

- **Inserimento negli elenchi per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria**

Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese, inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria ad esaurimento:

- i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera, conseguita con procedura concorsuale o abilitante
- i candidati in possesso della laurea in Scienze della formazione primaria, in cui sia riportato il superamento dell'esame linguistico
- (in subordine ai primi 2), i candidati in possesso della laurea in lingua straniera purché la stessa permetta l'accesso all'insegnamento alle scuole secondarie (45/A,46/A).

○ Norme specifiche per strumento musicale

- Per questo insegnamento continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli, di cui all'allegato 3. I titoli artistico -professionali dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.
- La valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del Regolamento delle graduatorie permanenti.
- Saranno tenute in considerazione la documentazione e la valutazione già assegnata per coloro che sono già inclusi in graduatoria d'istituto
- I periodi di riferimento per la valutazione dei titoli e dei servizi sono gli stessi delle altre graduatorie.
- In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto agli altri aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno, sulla base dei punteggi rideterminati in base alle tabelle di cui agli allegati 1 o 2 previste per il restante personale.
- Il servizio prestato su posto di sostegno dai candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento;

- **Presentazione delle domande**
- Le domande vanno presentate all'USP del capoluogo della provincia richiesta (con esclusione di Trento, Bolzano e della Valle D'Aosta che hanno specifiche procedure) entro il **11/05/2009** o per raccomandata R/R, o con consegna a mano.
- **NB1) Non sono ammesse:**
 - le domande presentate oltre il termine di scadenza
 - le domande prive della firma del candidato
- **Diritto alla riserva di posti (l. 68/99)**
- La riserva di posti non ha subito modifiche rispetto al passato
- Per averne diritto è necessario avere i requisiti prescritti dalla Legge 68/99 ed essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge stessa
- L'iscrizione agli elenchi resta valida anche se dichiarata all'atto della prima inclusione o di un precedente aggiornamento
- Le regole per l'iscrizioni agli elenchi del collocamento obbligatorio sono definite a livello regionale
- Il diritto alla riserva vale solo per la provincia di effettiva inclusione e non per quelle aggiuntive
- Malgrado le sentenze della Cassazione il Ministero non ha voluto accettare la richiesta di considerare "disoccupati" anche tutti i docenti a tempo determinato in quanto privi di un impiego stabile

○ **Priorità nella scelta della sede Art. 21 e 33 della L. 104/92 (Modello A)**

- Questo modello, oltre alla sezione H3 del modello di domanda, deve essere compilato solo da coloro che hanno diritto alla precedenza nella scelta della sede in occasione delle nomine a tempo indeterminato e determinato.
- Le priorità sono di due diverse tipologie: personale e per assistenza a familiari.
- In caso di handicap personale di cui alla L. 104/92 Art. 21 e all'Art. 33 comma 6 va compilato il quadro B1 e va allegata la specifica certificazione medica rilasciata dalle USL.
- In caso di assistenza a familiari (Legge 104/92 Art. 33 commi 5 e 7) va compilato il quadro B2 e va allegata oltre alla certificazione medica del familiare da assistere anche, la dichiarazione degli altri fratelli/sorelle da cui risultino le condizioni oggettive per cui questi non possono a loro volta prestare assistenza continuativa nel caso di assistenza ai genitori se non si è figli unici.
- Ricordiamo che la precedenza nella scelta, relativa all'assistenza a familiare, può essere applicata solo per il comune di residenza dello stesso o , nel caso non vi siano posti disponibili, in comune limitrofo della stessa provincia.

○ **Scioglimento delle riserve**

- Lo scioglimento della riserva, per le operazioni relative al 2009/10 previa presentazione da parte degli interessati della certificazione del diploma di abilitazione o di specializzazione è fissato per il 30/06/2009
- Lo scioglimento della riserva avverrà con una specifica procedura on-line
- Contestualmente allo scioglimento della riserva sarà attribuito il punteggio relativo all'abilitazione conseguita.

- L'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti non consentirà all'interessato la possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato né dalle graduatorie ad esaurimento né dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di I fascia. Naturalmente sarà possibile acquisire supplenze dalla III fascia d'istituto come non abilitati, qualora si sia inclusi o si chiedi l'inclusione nella stessa.
- Il Ministero fisserà anche una data ulteriore di scioglimento della riserva per coloro che si abilitano con i percorsi ordinari nel 2010 (presumibilmente 30/6/2010)
- **Utilizzo delle graduatorie ad esaurimento**
- Le graduatorie che si aggiornano quest'anno hanno **validità** per gli anni scolastici **2009/2010 e 2010/2011** e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine assegnati per questi 2 anni scolastici.
- Le graduatorie sono utilizzate anche per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sui posti non vacanti e sugli spezzoni oltre le 6 ore.
- **NB 1) Nel nuovo regolamento delle supplenze è definitivamente chiarito che la rinuncia ad una nomina a tempo determinato dalle graduatorie ad esaurimento non determina alcuna sanzione.**
- **Scelta della provincia ai fini delle supplenze brevi: graduatorie d'istituto**
- Nel mese di Maggio/Giugno sarà possibile presentare una specifica domanda.
- La provincia per le graduatorie d'istituto può non coincidere con una di quelle scelte per le graduatorie ad esaurimento.

- Nelle graduatorie d'istituto si è inclusi in prima fascia sulla base della propria collocazione nella graduatoria ad esaurimento della provincia di inclusione (quindi non in coda)

- **Pubblicazione delle graduatorie -
Reclami e ricorsi**

- Compete ai singoli USP pubblicare le graduatorie
- I singoli candidati saranno graduati con il punteggio complessivo e con accanto l'indicazione dei titoli di riserva e/o di preferenza
- Per il sostegno e per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria saranno pubblicati elenchi distinti.
- I reclami vanno presentati all'USP) entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie
- I ricorsi avverso le graduatorie definitive vanno presentati al TAR entro 60 giorni o 120 giorni al Capo dello Stato